

ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO C.G.S. "Mons. BERTAZZONI"

19/12/2022

Verbale n. 86

Il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 20.15 si è riunito, presso la sede sociale, regolarmente convocato, il Consiglio Direttivo del C.G.S. "Mons. Bertazzoni". Sono presenti:

- il presidente Graziano Carriero, CRRGZN97T22G942B;
- il tesoriere Fabio Vaccaro, VCCFBA02D05G942D;
- la segretaria Fabiana Lucia, LCUFBN89D61G942N;
- la consigliera Vitina Lorusso, LRSVTN76D64G942G;
- il consigliere Angelo Telesca, TLSNLS03A03G942Q;
- il delegato don Claudio Signoretta, SGNCLD94L28Z112Y;

assente la Vicepresidente Claudia Picerno, PCRCLD90D60G942P;

per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Omissis;
2. Modifiche statutarie;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente Graziano Carriero, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, propone il nominativo di Fabiana Lucia per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. La proposta è accettata all'unanimità.

1. Omissis.

2. Modifiche statutarie:

- a. Prende la parola il Presidente, il quale fa presente ai consiglieri che è necessario approvare le modifiche del nuovo statuto, a seguito dei solleciti pervenuti dalla Regione in merito al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS (Terzo Settore);
- b. Il Presidente fa presente che lo statuto vigente, approvato nel 2020, contiene all'art. 24, lettera c), una deroga per cui le modifiche statutarie possono essere approvate e ratificate direttamente dal Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente illustra le modifiche da apportare e, dopo una idonea discussione durante la quale ogni punto viene posto all'attenzione dei presenti, i presenti all'unanimità deliberano:

- Di adottare il nuovo testo di statuto dell'associazione, così come modificato in tale sede e riportato in allegato al presente verbale;
- Di dare atto che il nuovo statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data dell'approvazione della sua modifica da parte del Consiglio Direttivo.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare la seduta si scioglie alle ore 21.45.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

George Carver
Fabiana Lucia

Statuto dell'Associazione "C.G.S. Mons. Bertazzoni - APS"

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

- 1) L'Associazione denominata "C.G.S. Mons. Bertazzoni - APS", d'ora in avanti semplicemente indicata come «Associazione», già costituita in data 11/11/2002 con atto privato registrato al n. di Repertorio 743 in data 3/3/2005, e rinnovata in data 4/12/2011 con denominazione "C.G.S. Mons. Bertazzoni.
- 2) Essa aderisce all'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS", con sede in Roma, codice fiscale 80224750580, promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane/Formazione Aggiornamento Professionale - CNOSIFAP" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/Formazione Professionale - CIOFS/FP", associazioni senza scopo di lucro e della cui struttura federativa costituisce unità operativa di base.
- 3) L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito CTS "Codice del Terzo Settore"). L'acronimo APS potrà essere effettivamente utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del CTS.
- 4) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 5) L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata ed ha la propria sede legale nel Comune di Potenza, alla Piazza Don Bosco 11bis, b e potrà istituire sedi secondarie e sedi operative per lo svolgimento delle proprie attività.
- 6) L'Associazione, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come Ente del Ter-

	zo Settore, associazione culturale, ente non commerciale, ente di tipo associativo, circolo di cultura cinematografica, associazione di ispirazione religiosa.	
7)	Tutta l'attività associativa è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle Leggi che regolano le persone giuridiche di diritto privato.	
8)	Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso alle attività in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.	
	Articolo 2 – Scopo e finalità 1) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2) Essa si propone il perseguimento delle suddette finalità, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di San Giovanni Bosco e allo stile salesiano. 3) L'Associazione recepisce le finalità dello Statuto dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS", con sede in Roma, pur nella sua autonomia organizzativa, operativa, funzionale, amministrativa e gestionale. 4) Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le se-	

spendendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero; sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile; promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di San Giovanni Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana; diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché promuovere la cultura cinematografica attraverso proiezioni, cinema d'essai, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche; garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione; dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi; qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero; promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizioni di marginalità sociale, realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attrazione	verso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione, pubblicazioni e manifestazioni simili.
	2) Per conseguire le finalità previste dallo Statuto, l'Associazione si propone una presenza attiva nello specifico ambito della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa, del web o di altri settori delle espressioni culturali giovanili.
	3) Essa ascolta e può operare secondo la proposta culturale e formativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS" e un coerente programma di attività associative, da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo nei seguenti ambiti:
	a) ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile;
	b) salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura;
	c) territoriale, essendo presente dove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei settori di attività dell'Associazione.
	4) L'Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.
	Articolo 4 – Altre attività
	1) L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.

2. anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

2) Nel rispetto e nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di sale cinematografiche, multimediali e teatrali, ed usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e teatrale e della distribuzione dei film.

Articolo 5 – Operatività

1) L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei singoli associati, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.

2) Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

3) Attraverso la realizzazione della propria Proposta Culturale e Formativa, intergrandola con quella dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socio-culturali – APS", l'Associazione tende a coinvolgere anche le famiglie, riconoscendone l'insostituibile ruolo educativo.

4) Religiosi e laici offrono il proprio apporto di complementarietà nella esperienza associativa.

5) L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.

6) Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliere e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

7) In caso di particolare necessità, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del CTS, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati dovrà rispettare i limiti di cui all'articolo 36 del CTS.

8) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare

le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo (art. 7 del CTS).		o la Delegata dell'Ente promotore CNOS e/o CIOFS, individuato nella figura del direttore dell'oratorio di Don Bosco di Potenza, è membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel quale ha anche l'esercizio di voto.
		4) Il Delegato/a dell'Ente promotore resta in carica fino a dimissioni o revoca.
		5) L'Ente promotore CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a, ha il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti tra l'Associazione e gli Enti Promotori.
		Articolo 8 – Associati
1) L'Associazione sviluppa i propri programmi in corrispondenza con i ritmi di crescita graduale della personalità dei giovani.		1) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità senza alcuna discriminazione di sesso, età (salvi i limiti imposti dalle disposizioni di legge), lingua, nazionalità, convinzione, ideologia, religione e confessione che si impegnano a rispettare il presente Statuto e le disposizioni regolamentari da esso derivanti.
2) Essa predispone programmi associativi che muovono dall'interesse giovanile a fruire delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale, suscita partecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionali e lizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli aspetti educativi del servizio programmato.		2) Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
3) I programmi associativi sono predisposti in conformità con la proposta culturale formativa dell'Associazione Nazionale.		3) Ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35, co. 1, del CTS, il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche.
Articolo 7 – Collegamento con gli Enti Promotori		4) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.
1) L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS, di cui al precedente art. 1 comma 2, nei suoi organi associativi, nei quali essi esercitano la funzione di garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni delle rispettive Congregazioni religiose.		5) La qualifica di Associato implica i seguenti diritti/doveri:
2) Gli Enti promotori non hanno scopo di lucro.		a) il diritto di frequentare la sede associativa e partecipare all'attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
3) Al fine di rendere efficace il loro ruolo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 5, del CTS e successive modifiche e integrazioni, il Delegato		b) il dovere di rispettare il presente statuto tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote associative previste e l'obbligo di osservare le de-

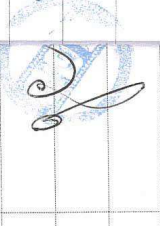
	liberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione stessa;				mento.
	c) il dovere di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti;				10) Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
	d) il diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata AVR o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione; tale diritto sarà garantito nel rispetto delle norme di Legge e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;				11) E' vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.
	e) il diritto del Soggetto Associato di partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto.				Articolo 9 – Ammissione
	6) L'Associato può essere radiato dall'Associazione qualora non rispetti il presente statuto e/o i regolamenti attuativi che da esso derivano.				1) I Soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, possono ottenere la qualifica di Associato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, che si impegna esplicitamente al rispetto del presente Statuto.
	7) Le cariche dell'Associazione sono elettive e possono esservi eletti tutti gli Associati che, alla data di svolgimento dell'assemblea elettiva, abbiano compiuto i diciotto anni di età.				2) Il Consiglio Direttivo delibera, nella prima seduta utile, in merito e comunica l'esito della deliberazione all'interessato e la delibera viene annotata nel registro dei soci.
	8) L'iscrizione all'Associazione, le cui modalità sono disciplinate da apposito regolamento, ha validità per l'intero anno solare e scade il 31 Dicembre.				3) In caso di mancata ammissione il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla delibera del Direttivo. L'interessato, entro i successivi quindici giorni, ha comunque la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei soci per il riesame della propria istanza. L'assemblea dei soci ha facoltà di designare un'apposita commissione, indipendente dal Consiglio Direttivo, per le valutazioni di merito ed in ogni caso comunica la propria decisione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di riesame.
	9) Il contributo ordinario a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale; esso non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.				4) I minori possono essere associati previo esplicito consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale nei loro confronti, i minori possono essere Associati salvo diverse disposizioni di Legge.
					Articolo 10 – Rapporti con l'Associazione Nazionale
					1) L'Associazione costituisce l'unità operativa di base della struttura federativa

dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS".		
2) Le norme previste dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, per quanto applicabili, si intendono integralmente recepite nel presente Statuto.		1) Sono organi dell'Associazione:
3) L'Associazione può utilizzare la denominazione, la sigla e/o il logo dell'Associazione Nazionale C.G.S. – APS solo se a questa regolarmente affiliata, secondo le norme dello Statuto nazionale e in conformità con i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nazionale.		a) l'Assemblea degli Associati;
		b) il Consiglio direttivo;
		c) il Presidente;
		d) l'Organo di controllo, se ricorrono le condizioni;
		e) l'Organo di revisione, se ricorrono le condizioni.
4) L'Associazione si configura anche quale «Circolo di cultura cinematografica», in quanto svolge attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.		Articolo 12 – L'Assemblea degli Associati
5) Ai fini della qualifica di "Circolo di cultura cinematografica" e "Associazione di Promozione Sociale", l'Associazione è soggetta comunque al riconoscimento del Ministero e/o degli Uffici regionali competenti, ai sensi delle norme di Legge vigenti in materia.		1) L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
6) L'Associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizio, agisce in proprio, con piena autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.		2) Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli Associati; per gli Associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
7) L'Associazione provvede alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.		3) Ciascun associato ha diritto a un voto.
8) Per quanto attiene alla gestione dell'Associazione e al suo regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, l'Associazione nazionale le potrà prestare esclusivamente la propria consulenza.		4) In caso di impedimento, l'Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
		5) In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
		6) Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile in quanto compatibili.
		Pagina 13 di 28

7)	Partecipano all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto:				senza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a
	a) gli Associati minorenni, fatto salvo quanto specificato al comma 2;				forire prova dell'avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica e la pubblicazione sul proprio sito) almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in caso di assemblea straordinaria, il termine è ridotto a sette giorni.
	b) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da meno di trenta giorni nel libro degli Associati;				
	c) i componenti l'Organo di controllo, qualora previsto.				
8)	È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.				2) L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea e l'eventuale data della seconda convocazione fissata ad almeno 24 ore dalla prima.
9)	L'Assemblea degli Associati approva, su proposta del consiglio direttivo, le modifiche statutarie.				3) Ai fini della Convocazione, i membri dell'Assemblea si intendono domiciliati presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o quello risultante dall'ultima valida comunicazione.
10)	L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:				4) L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché nel territorio della Provincia dove si trova la sede legale.
	a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;				5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione;				a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	c) approva il bilancio dell'Associazione;				b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	d) approva la relazione organizzativa, economica e finanziaria;				c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;				6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per poter provvedere all'approvazione del
	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;				
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;				
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;				
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.				
	Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea				
1)	L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, con il seguente preavviso:				

	bilancio consuntivo.		dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.
7)	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.		
8)	L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo,		
	Articolo 14 – Costituzione dell'Assemblea		Articolo 15 – Consiglio Direttivo: elezione e composizione
	Assemblea Ordinaria		
1)	L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.		1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2)	Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.		2) Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 5 a un numero massimo di 7 membri, compreso il Presidente e un Delegato o una Delegata, nominato/a da uno dei due Enti promotori (CNOS o CIOFS), ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
3)	Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.		3) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
4)	Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.		4) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Presidente.
	Assemblea Straordinaria		5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5)	L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto		Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo – funzioni

1) Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:	a) eleggere, nella prima riunione del suo mandato, tra i componenti eletti dall'Assemblea degli Associati, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario dell'Associazione; b) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici; c) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiastici, che operano in materie affini a quelle della Associazione; d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, determinando forme, modi e tempi di attuazione; e) promuovere e controllare l'andamento della Associazione; f) promuovere la partecipazione degli Associati alle iniziative di formazione e agli incontri previsti dall'Associazione Nazionale e dai suoi Coordinamenti territoriali, favorendo l'interazione, lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra le Associazioni locali affiliate; g) programmare il piano annuale o pluriennale di attività e di formazione per gli Associati e coordinare le iniziative formative e culturali, fornendo i supporti necessari; h) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art. 25; i) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea, e nel secondo semestre approvare quello preventivo riferito all'anno solare successivo; j) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; k) redigere la relazione annuale da presentare all'Associazione Nazionale in occasione dell'affiliazione;	l) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui all'art. 25; m) determinare l'entità delle quote associative; n) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria; o) assumere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto; p) deliberare l'ordine del giorno delle Assemblee, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria; q) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi; r) consentire l'accesso ai libri sociali ai soci che ne abbiano fatta richiesta, nei modi e nei termini di cui alle norme del presente statuto; s) delibera sull'esclusione dei soci. t) in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 12, il Consiglio Direttivo delibererà sulle modifiche al presente statuto richieste, o rese necessarie, ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti. 2) Un Consigliere decade dopo cinque assenze non debitamente giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo maturate nel corso di un biennio. 3) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatesi, i componenti in carica provvedono alla surroga in base alla graduatoria dei non eletti dell'ultima Assemblea elettiva nell'ordine di preferenza risultante a seguito delle elezioni. In caso di esaurimento della graduatoria, in occasione della prima assemblea utile si procede all'elezione dei componenti mancanti con le modalità previste dal presente statuto e dai Regolamenti di
---	---	---



	cui all'art. 25.				mento dei risultati a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione. A tali fini, il Presidente:
	4) I componenti surrogati e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.				a) presenta all'inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta;
	5) Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e di esercizio del voto sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che, in prima convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei tre quarti dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri effettivi.				b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati;
	6) Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.				c) assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
	Articolo 17 – Decadenza del Consiglio Direttivo				d) rappresenta l'Associazione presso gli organismi associativi dell'Associazione Nazionale, presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione;
	1) Il Consiglio Direttivo decade a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Straordinaria entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; l'Assemblea dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.				e) redige annualmente la relazione delle attività svolte, organizzativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
	2) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi dell'Associazione sono irrevocabili.				f) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente;
	3) Congiuntamente al Consiglio Direttivo decadono tutti gli organi da esso nominati.				g) Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
	Articolo 18 – Cariche associative				2) Il Vicepresidente:
	1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli.				a) collabora ordinariamente con il Presidente nel coordinamento delle attività associative in riferimento ai settori di attività;
					b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente, ne assume temporaneamente tutte le funzioni;
					c) il Vicepresidente può ricevere dal Presidente anche la delega di legale rappresentante nelle forme previste dalla Legge;
					d) cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.
					3) Il Tesoriere:

- a) collabora ordinariamente con il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con le opportune relazioni illustrative economica e finanziaria;
- c) è responsabile della custodia dei beni dell'Associazione e sovrintende all'esecuzione di eventuali contratti e convenzioni con soggetti terzi;
- d) sovrintende alla corretta rendicontazione dei rimborsi spese autorizzati;
- e) cura i rapporti con l'Organo di controllo, quando previsto;
- f) cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.
- 4) Il Segretario:
- a) collabora ordinariamente con il Presidente nella tenuta dei libri sociali;
- b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo;
- c) predispone i documenti per l'affiliazione all'Associazione Nazionale;
- d) cura le procedure di iscrizione e di tesseramento degli Associati;
- e) cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Articolo 19 – Organo di controllo

- 1) Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 2) Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- 4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

- 5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 6) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- 7) Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

- 8) Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 20 – Organo di Revisione

- L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del CTS, può deliberare di

nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Articolo 21 - Libri Sociali L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 1) Libro degli associati; 2) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; 3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, degli altri organi di controllo; 4) Il registro dei volontari. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, lettera d). Articolo 22 - Patrimonio - Esercizio Sociale 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti: a) quote e contributi degli Associati; b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutarî; c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attratte	verso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 2) La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate. 3) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 4) È vietata la distribuzione - diretta o indiretta - di proventi, utili o avanzi di gestione. 5) È fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, nonché gli eventuali utili o avanzi di gestione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente statuto. 6) In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati, previo parere obbligatorio del Consiglio direttivo nazionale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 7) La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. 8) I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un altro Ente del Terzo Settore con finalità analoga o a fini di pubblica
--	---

utilità, conformemente alle disposizioni di Legge.

- 9) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

Articolo 23 – Bilancio e Rendicontazione

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi M.L.P.S. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24 – Bilancio Sociale

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Regolamenti

- 1) L'organizzazione, le attività e la disciplina di eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione, sono disciplinate da appositi Regolamenti.
- 2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono approvati dal Consiglio Direttivo secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 26 - Recesso - Morte - Esclusione

- 1) Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto all'Associazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettiva ricezione della comunicazione.

nicazione. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

- 2) Possono essere esclusi gli Associati che contravengono gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 8, o che non siano in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, o che non abbiano partecipato per almeno tre anni consecutivi all'Assemblea degli Associati.

- 3) L'esclusione di un Associato avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

- 4) L'Associato recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate;

- 5) L'Associato recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associati-
vo.

- 5) Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto al Soggetto escluso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione entro trenta giorni dalla delibera del Direttivo. L'interessato, entro i successivi quindici giorni, ha comunque la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei soci per il riesame della propria istanza. L'assemblea dei soci ha facoltà di designare un'apposita commissione, indipendente dal Consiglio Direttivo, per le valutazioni di merito ed in ogni caso comunica la propria decisione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di riesame.

- 6) Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione all'Assemblea dei soci. L'Assemblea, sentito l'interessato ed il Presidente, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento.

vedimento del Consiglio Direttivo.

Articolo 27 - Rinvio ad ulteriore normativa

- 1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 25, e alle norme di Legge vigenti in materia, e in particolare alle norme del Codice Civile e al CTS, e successive modifiche e integrazioni.
- 2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

La registrazione del presente statuto, redatto in adeguamento alle intervenute modifiche ed integrazioni normative è esente dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017.

